

Ci siamo dilungati sul contenuto di questo contratto, perché le clausole generiche si ripetono negli altri, salvo varianti rese necessarie dalle particolarità della categoria.

Secondi nel tempo, i contratti collettivi regolanti i rapporti delle categorie poligrafiche si ricolgono al patto aziendale che vige da qualche anno, prima ancora che il sindacato coloniale operasse di fatto.

Questi contratti si distaccano, oltre che per altri dettagli sui quali non ci intrattiamo, dalle norme generali comuni a tutti gli altri per il periodo di prova, che per gli addetti ai giornali quotidiani è fissato in quattro settimane ed in due settimane per i grafici editoriali. La maggior durata di questo periodo è resa necessaria dalle caratteristiche tecniche del lavoro, ma più dalle particolari condizioni nel mercato del lavoro stesso; laddove non essendovi mai disoccupati delle categorie, ogni qualvolta manchino maestranze si rende necessario farle immigrare; epperanto occorre un maggior tempo per accertare con sicurezza la effettiva capacità dell'operaio. Questi termini erano contemplati anche dal vecchio contratto aziendale, già stipulato tra il datore ed i propri prestatori italiani e stranieri, al pari della clausola relativa agli apprendisti, che tuttora non debbono superare la proporzione di uno per ogni 5 operai o frazione di cinque e per ogni sezione o reparto; mentre il limite di tempo in cui può compiersi il tirocinio viene limitato a 5 anni, non prevedendo determinazione di salario soltanto per i primi due, durante i quali questo è lasciato all'accordo tra le parti.

Il contratto collettivo regolante i rapporti fra le aziende di panificazione e i propri dipendenti, si uniforma alle clausole generiche di tutti gli altri contratti; ma reca due innovazioni importanti rispetto alle preesistenti: la prima, 48 ore settimanali; i limiti entro i quali deve avere inizio e termine l'orario (dalle ore 3 a non oltre le 21); il riposo settimanale di 24 ore, precedentemente non osservato dalle aziende che lavoravano soltanto di notte; il periodo di prova fissato in una settimana e la determinazione delle categorie con riguardo alle diverse manipolazioni che caratterizzano le successive fasi della lavorazione. Altro importante principio specificatamente sancito, è quello della collaborazione tenuti a prestarsi uno coll'altro i vari operai di una stessa squadra, agli effetti della continuità e della migliore produzione. Di rilievo anche l'introduzione della classifica dei panifici, ai fini della determinazione dei minimi di produzione oraria che l'operaio è tenuto a corrispondere per conseguire il diritto alla paga base oraria. Le indennità di licenziamento, non dovute a punizione, sono ragguagliate a due giornate di paga normale per ogni anno di servizio compiuto e per i primi due anni, e per quelli successivi a tre giorni ogni anno.

Il contratto collettivo per gli addetti alle aziende industriali e artigiane del legno non introduce soverchie modificazioni nella disciplina del lavoro, rispetto alle clausole che vanno generalizzandosi per tutte le attività industriali e artigiane in cui trova impiego la manodopera nazionale. L'orario è sempre stabilito in 8 ore giornaliere e 48 settimanali, sono prevedu-

te le maggiorazioni per il lavoro straordinario, è data facoltà di sottoporre l'operaio a visita medica; in due settimane è fissato il periodo di reciproca prova e viene stabilito il diritto alla risoluzione del contratto, con le indennità previste in caso di licenziamento, qualora l'operaio non accetti un trasferimento di sede. La disciplina del lavoro risulta dettagliata per quanto attiene alle interruzioni e sospensioni del lavoro, ricuperi di tempo, assegnazioni del lavoro, passaggio di mansioni, permessi di entrata e di uscita, visite d'inventario e di controllo. In questo contratto è prevista la retribuzione a cottimo, che non troviamo negli altri contratti collettivi, la quale deve essere stabilita in modo che l'operaio di normale capacità lavorativa possa conseguire un guadagno minimo che deve superare il 15% la paga che l'operaio conseguirebbe a tempo. Anche questo contratto prevede la suddivisione del territorio in zone, a seconda delle quali la paga base subisce aumenti che raggiungano il 50%.

Le categorie industriali nelle quali la disciplina del lavoro deve essere ancora pattuita contrattualmente fra le competenti organizzazioni sindacali sono numerose; ma non è dubbio che il maggior passo era già compiuto alla fine del 1936, prima ancora del riconoscimento giuridico degli organi sindacali; poiché è l'inizio, l'affermazione dei principi, che presenta le maggiori difficoltà e che esercita influenza determinante.

(Continua) M. A. MORGANTINI

### Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di gennaio 1938-XVI

Numero d'ordine	ENTI COOPERATIVI	ORGANISMI ESISTENTI		VARIAZIONI		ORGANISMI		Numero dei soci alla fine del mese di gennaio 1938-XVI	Capitale sociale alla fine del mese di gennaio 1938-XVI	Fondo riserva alla fine del mese di gennaio 1938-XVI
		Alla fine del mese precedente	Alla fine del mese di gennaio 1938-XVI	in +	in -	aderenti	non aderenti			
1	Cooperative di consumo	4	4			4		941	184.000,-	
2	Cooperative elettriche									
3	» di produzione e lavoro	4	4			4		73	120.000,-	25.000,-
4	» fra pescatori	1	1			1		30	30.000,-	600,-
5	» di trasporto	2	2			2		35	10.000,-	500,-
6	» di trasporti marittimi									
7	» di lavoro agricolo									
8	» edilizie	6	6			6		213	40.000,-	71.375,70
9	Consorzi Agrari	2	2			2		1821	222.700,-	124.490,-
10	Cantine Sociali	1	1			1		186	265.100,-	761.490,-
11	Latterie Sociali	1	1			1		25	30.800,-	12.932,65
12	Cooperative ortofruttilicole	1	1			1		49	7.500,-	
13	Cooperative fra artigiani									
14	Esiccateoi cooper. di fertilizzanti									
15	Fabbriche									
16	Oleifici cooperativi									
17	Mutue agrarie assicurazioni bestiame									
18	Società di mutuo soccorso	3	3			2	1	579	116.306,30	
19	Cons. Bolognese cooperative costruz. e trasporti	1	1			1				
		27	27			26	1	3952	1.026.706,30	996.540,87

Cooperative e mutue in liquidazione N. 1.  
Cooperative e mutue già liquidate N. —  
Cooperative con gestione Commissariale N. 5.

## Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia (Mese di febbraio 1938-XVI)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	MOVIMENTO MIGRATORIO per tramite del Commissariato per le Migrazioni o la Colonizzazione Interna												Totale immigrazioni			Totale emigrazioni				
	Immigrazione dal Regno o dalle Colonie Italiane			Emigrazione nel Regno o le altre Colonie			Eventuali immigrazioni fatte dalle norme sulle migrazioni			Eventuali emigrazioni fatte osservando le norme sulle migrazioni			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
<b>I. Agricoltura:</b>																				
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	12	9	21	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	21	6	—	6
2 - coloni e mezzadri	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	2	—	2
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	17	9	26	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	17	9	26	8	—	8
<b>Totale I Sezione</b>																				
<b>II. Industria:</b>																				
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	21	4	25	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4	25	7	1	8
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	2
3 - lavoratori dell'alimentazione	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
4 - lavoratori dell'arredamento	39	—	39	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	39	8	—	8
5 - lavoratori della carta e della stampa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	303	—	303	144	—	144	—	—	—	—	—	—	—	—	303	—	303	144	—	144
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	64	—	64	20	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	64	20	—	20
8 - lavoratori della pesca	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	5	—	5	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	10	—	10
10 - lavoratori dello spettacolo:																				
a) artisti di teatro, riviste e varietà	15	11	26	25	11	36	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	26	25	11	36
b) sportivi professionisti	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
c) attori e tecnici cinematografici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	2	3	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	1	3
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - autotrojanvieri, artisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	16	—	16	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	16	12	—	12
12 - lavoratori dei porti e gente del mare	24	—	24	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	24	11	—	11
13 - gente dell'aria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
<b>Totale II Sezione</b>	496	18	514	243	13	256	—	—	—	—	—	—	—	—	496	18	514	243	13	256
<b>III. Commercio:</b>																				
1 - addetti alle case di deposito vendita e spedizione	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	2
2 - lavoratori del commercio alimentare:																				
a) panettieri e dolciari	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	3
b) alimentari vari	6	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	—	1
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																				
a) barbieri ed affini	5	1	6	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	5	—	5
b) alberghi, turismo ed affini	8	21	29	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	8	21	29	3	7	10
c) portieri	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—
4 - addetti ad agenzie e studi professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totale III Sezione</b>	28	22	50	13	8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	28	22	50	13	8	21
<b>Totale generale</b>	541	49	590	264	21	285	—	—	—	—	—	—	—	—	541	49	590	264	21	285

### Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Libia

ANNO	TOTALI FINE MESE												TOTALE
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1937													
Immigrati	627	717	697	692	549	458	525	557	1148	1117	988	531	8496
Emigrati	238	562	976	877	572	535	1333	775	510	355	498	498	7481
Differenza	+ 389	+ 155	- 379	- 185	- 23	- 77	- 808	- 218	+ 638	+ 762	+ 738	+ 23	+ 1015
1938													
Immigrati	765	590											
Emigrati	262	285											
Differenza	+ 503	+ 305											



# Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana

A decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII, la rilevazione dei dati è stata iniziata in Libia a mezzo degli Uffici Provinciali di collocamento di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, in base alle norme attualmente in uso nel Regno. Dette norme dispongono che gli Uffici di Collocamento, oltre a rilevare in modo esatto il numero dei disoccupati, registrati come disponibili a fine mese dagli Uffici stessi (in base alla mano d'opera disponibile nel mese precedente, più: le nuove iscrizioni, meno: da una parte gli operai cancellati per cambiamento di residenza, per inabilità, morte, ecc., e dall'altra gli operai avviati al lavoro dall'Ufficio), determinino con approssimazione, la più possibilmente vicina alla realtà, il numero: a) di coloro che, pur figurando come disponibili in più uffici di collocamento e di gravare quindi, in tal caso, per più di una unità sulla possibilità, esistente per i singoli lavoratori di iscriversi in più uffici di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento, nel computo totale dei disoccupati; c) delle eventuali assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento. Le cifre corrispondenti ai detti punti a), b), c) vengono poi detratte dalla mano d'opera disponibile a fine mese e registrate dagli Uffici di collocamento di cui si è detto sopra.

I dati pubblicati si riferiscono esclusivamente ai cittadini italiani metropolitani.

## Situazione al 28 febbraio 1938-XVI

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MOVIMENTO DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI ISCRITTI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO												Iscrizioni plurime			Esecuzioni assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento			Numero degli operai occupati alla fine del mese			Numero degli operai occupati totalmente disoccupati alla fine del mese			Confronto col mese precedente							
	Disponibili alla fine del mese precedente			Iscritti durante il mese			Collocati nel mese			Cancellati nel mese per camb. resid. inab. morte			Totale disponibili a fine mese			Lavoratori disponibili ma da non considerarsi disoccupati			Iscrizioni plurime			Esecuzioni assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento			Numero degli operai occupati alla fine del mese			Numero degli operai occupati totalmente disoccupati alla fine del mese			Confronto col mese precedente	
	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	+	-
<b>I. Agricoltura:</b>																																
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali																																
2 - coloni e mezzadri																																
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali																																
Totale I Sezione																																
<b>II. Industria:</b>																																
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile																																
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità																																
3 - lavoratori dell'alimentazione																																
4 - lavoratori dell'arredamento																																
5 - lavoratori della carta e della stampa																																
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive																																
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche																																
8 - lavoratori della pesca																																
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica																																
10 - lavoratori dello spettacolo:																																
a) artisti di teatro, riviste e varietà																																
b) sportivi professionisti																																
c) attori e tecnici cinematografici																																
d) orchestrali e bandisti																																
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo																																
11 - autotramviari, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari																																
12 - lavoratori dei porti, gente del mare e dell'aria																																
Totale II Sezione																																
<b>III. Commercio:</b>																																
1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione																																
2 - lavoratori del commercio alimentare:																																
a) panettieri e dolciari																																
b) alimentari vari																																
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																																
a) barbiere ed affini																																
b) alberghi, turismo ed affini																																
c) portieri																																
4 - addetti ad agenzie e studi professionali																																
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione																																
Totale III Sezione																																
Totale generale																																

Prospetto riassuntivo e comparativo, per mesi, dello stato della disoccupaz. metropolitana in Libia dal gennaio 1935 in poi

ANNO	TOTALI A FINE MESE												MEDIE MENSILI
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1935	303	361	383	444	524	897	1051	1018	709	560	502	477	527
1936	419	291	274	179	275	321	387	437	528	470	376	353	359
1937	311	338	633	849	618	759	871	596	607	576	643	677	623
1938	550	415											489

# Consistenza e movimento degli associati e rappresentanti dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia - Situazione al 31 gennaio 1938-XVI

## DATORI DI LAVORO Associazione Fascista degli Industriali della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI																	
	TESSERATI						RAPPRESENTATI											
	Situazione alla fine del mese precedente		Nuovi tesserati		Soci cessati		Situazione al 31-1-38		Situazione alla fine del mese precedente		NUOVI CENSITI				CANCELLATI			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini	4	4	4	251													251
2	degli esercenti industrie per materiali da costruzione.				62													62
3	degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie.				54													54
4	degli industriali di vini, liquori, delle acque gasate, birra e freddo				25													25
5	degli industriali della pesca				35													35
6	degli industriali meccanici e metallurgici				37													37
7	degli industriali del legno				39													39
8	degli esercenti l'industria grafica editoriale ed affini				13													13
9	degli esercenti imprese di trasporti automobilistici				40													40
10	delle industrie varie.				56													56
11	dei dirigenti aziende industriali				39	1												40
12	dei proprietari di fabbricati				4													264
Totale Industriali		8	8	8	2914	2												2913

## Associazione Fascista dei Commercianti della Libia

1	dei commerc. di legumi, cereali, foraggi, prodotti agrari	62	4	66	62	4												66
2	dei panificatori ed affini	33	1	33	41													41
3	dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e di fiori	50	1	51	67													67
4	alberghi e turismo	83	1	83	83													83
5	degli esercizi pubblici	229	6	235	248													248
6	degli agenti o rappresentanti od ausiliari del commercio	131	5	136	195													195
7	dei rivenditori di generi di monopolio	77	1	78	80													80
8	dei commercianti di olii, vini e prodotti affini	145	5	150	154	1												155
9	dei commercianti di zootecnica e prodotti della pesca	104	1	105	121													121
10	dei commercianti di droghieri di salumi o alimentari vari, latte e derivati	250	4	254	268													268
11	dei commercianti di prodotti tessili o di generi di abbigliamento	132	2	134	133	1												134
12	dei commercianti del libro, carta ed affini	46	2	48	56													56
13	degli orafi, argentieri ed affini e dei commercianti del vetro, ceramica e prodotti artistici	31		31	32													32
14	dei commercianti del ferro, metalli, macchine e derivati, di automotoc. e access., di olii minerali, carbur. e lubrifico.	110	3	113	112	2												114
15	dei commercianti di prodotti chimici	33		33	39													39
16	dei commercianti di materiale da costruzione di legno, mobili ed affini e di combustibili solidi	42	2	44	57													57
17	degli spedizionieri e dei magazzinieri generali	38		38	46													46
18	dei venditori ambulanti	27	1	28	45													45
19	dei dirigenti aziende commerciali	17		17	18													18
20	delle aziende del credito e assicurazione	24		24	24													24
Totale Commercianti		1664	37	1701	1881	8												1889

## Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia

1	dei proprietari, concessionari od affittuari conduttori.				420													420
2	dei proprietari, concessionari ed affittuari coltivatori diretti				388													388
3	dei dirigenti di aziende agricole				21													21
Totale Agricoltori					829													829

## LAVORATORI

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia		SINDACATI COLONIALI																			
Numero d'ordine		TESSERATI						RAPPRESENTATI													
		Situazione alla fine del mese precedente		Nuovi tesserati		Soci cessati		Situazione al 31-1-38		Situazione alla fine del mese precedente		NUOVI CENSITI				CANCELLATI					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	dei lavoratori dell'abbigliamento o della industria tessile	13	13	13	394	11												405			
2	dei lavoratori dell'industria, dell'acqua, gas ed elettricità	18	18	18	368	40												408			
3	dei lavoratori della alimentazione	6	6	6	124	43												153			
4	dei lavoratori del legno o delle industrie artigianali	51	51	51	794	31												825			
5	dei lavoratori della carta e stampa	2	2	2	107	51												158			
6	dei lavoratori dell'industria chimica	5	5	5	45													50			
7	dei lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	165	165	165	4454	13												4467			
8	dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	19	19	19	716	13												729			
9	dei lavoratori della pesca	5	5	5	366	3												369			
10	dei lavoratori dello spettacolo	19	19	19	639	5												644			
11	degli autisti	5	5	5	210													215			
12	dei lavoratori dei porti, della gente del mare	1	1	1	12	43												55			
13	dei lavoratori della gente dell'aria	5	5	5	354													359			
14	dei lavoratori dipendenti da industrie varie																	355			
Totale lavoratori dell'Industria		309	309	309	8164	654												8818			



# LAVORATORI

## Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia

Numero d'ordine	TESSERATI				RAPPRESENTATI													
	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-1-38	NUOVI CENSITI						CANCELLATI							
					Situazione alla fine del mese precedente	Per integrazione di censimento	Per in loco attività	Per passaggio da altra associazione	Per trasferimento in Colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALE nuovi censiti	Per revisione di censimento	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di sind.	TOTALE cancellati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>SINDACATI COLONIALI</b>																		
1	degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni	67	—	67	550	19	1	—	2	1	23	—	3	1	—	1	5	568
2	dei lavoratori del commercio alimentare	23	—	23	169	6	2	—	—	2	10	—	3	—	—	1	7	172
3	dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità	66	—	66	724	12	4	—	—	—	18	—	3	—	—	1	6	736
4	degli addetti ad agenzie e studi professionali	4	—	4	100	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	102
5	dei lavoratori del credito e dell'assicurazione	2	—	2	88	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	90
Totale lavoratori del commercio		162	—	162	1631	40	7	—	5	3	55	1	9	5	—	3	18	1668

## Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia

Numero d'ordine	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-1-38	Situazione alla fine del mese precedente	Per integrazione di censimento	Per in loco attività	Per passaggio da altra associazione	Per trasferimento in Colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALE nuovi censiti	Per revisione di censimento	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di sind.	TOTALE cancellati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	—	—	—	94	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	97
2	dei coloni e mezzadri	—	—	—	3092	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	4	73098
3	dei salariati e braccianti e delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	—	—	—	905	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	2	7910
Totale lavoratori dell'agricoltura		—	—	—	4091	—	—	—	—	—	31	—	—	10	7	—	17	4105

## ESERCENTI ATTIVITÀ AUTONOME

### Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia

Numero d'ordine	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-1-38	Situazione alla fine del mese precedente	Per integrazione di censimento	Per in loco attività	Per passaggio da altra associazione	Per trasferimento in Colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALE nuovi censiti	Per revisione di censimento	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di sind.	TOTALE cancellati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	dei medici	—	—	—	81	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	83
2	dei farmacisti e chimici	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3	delle levatrici	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
4	dei veterinari	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
5	degli ingegneri e architetti	—	—	—	75	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	76
6	dei geometri e periti industriali	—	—	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
7	degli avvocati e procuratori	—	—	—	33	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	35
8	dei dottori in economia e commercio	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	21
9	dei ragionieri e periti commerciali	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
10	dei tecnici agricoli	—	—	—	73	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	77
11	degli autori, scrittori e giornalisti	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
12	delle belle arti e musicisti	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	39
Totale dei professionisti ed artisti		—	—	—	534	—	10	—	—	—	10	—	2	—	—	—	2	542

### Associazione Fascista degli Artigiani della Libia

Numero d'ordine	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-1-38	Situazione alla fine del mese precedente	Per integrazione di censimento	Per in loco attività	Per passaggio da altra associazione	Per trasferimento in Colonia	Storni per errata attribuz. di Sind.	TOTALE nuovi censiti	Per revisione di censimento	Per cessazione di attività	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata attribuz. di sind.	TOTALE cancellati	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	legno	26	—	26	202	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	202
2	ferro e metalli	7	—	7	203	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	198
3	installatori d'impianti	20	—	20	202	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	202
4	sarti e abbigliamento	15	—	15	216	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	223
5	cuoio e calzatura	4	—	4	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
6	orafi, argentieri e orologiai	1	—	1	27	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	26
7	ceramisti, decoratori e affini	6	—	6	72	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	73
8	fotografi, grafici e affini	4	—	4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
9	marmo e pietra	2	—	2	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
10	parrucchiere, barbieri e affini	7	—	7	154	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	151
11	trasporti	30	—	30	243	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	—	—	242
12	mestieri vari	15	—	15	243	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	250
Totale artigiani		137	—	137	1799	—	26	—	—	—	26	—	21	—	—	—	21	1804

## PROSPETTO COMPLESSIVO

### DEI RAPPRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI FASCISTE DELLA LIBIA AL 31 GENNAIO 1938-XVI

Datori di Lavoro		Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soci cessati	Situazione al 31-1-38
1	2	3	4	5	6
degli industriali	—	8	—	8	2914
dei commercianti	1664	37	—	1701	1681
degli agricoltori	—	—	—	—	829
Lavoratori		—	—	—	8
dei lavoratori dell'industria	—	309	—	309	8164
dei lavoratori del commercio	—	162	—	162	1631
dei lavoratori dell'agricoltura	—	—	—	—	40
Esercenti Attività Autonome		—	—	—	7
dei professionisti ed artisti	—	—	—	—	534
degli artigiani	—	137	—	137	1799
Totali		1664	653	2317	2813

# Disciplina del commercio di vendita al pubblico

(D. G. 6796 del 2 aprile 1938)

## IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto il R. D. 3 dicembre 1934 n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia;  
Visto il R. D. 7 luglio 1927 n. 1823 che autorizza i Governi della Tripolitania e della Cirenaica ad emanare norme intese a disciplinare il commercio di vendita al pubblico, in modo analogo a quanto è stato fatto nel Regno con R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174;  
Visto il R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 ed il D. M. 31 dicembre 1926, contenente le norme per l'applicazione del predetto R. D. sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico;  
Visto il D. G. 15 dicembre 1927 n. 817 che stabilisce le norme sul commercio di vendita al pubblico in Tripolitania;  
Ritenuto necessario ed urgente, in conseguenza dell'avvenuta unificazione della Tripolitania e della Cirenaica, uniformare per tutto il territorio della Libia le norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico;  
Ritenuto altresì necessario ed urgente modificare il citato D. G. 15 dicembre 1927 n. 817, per armonizzarlo con la nuova organizzazione provinciale e con l'ordinamento sindacale corporativo libico;  
Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

### DECRETA:

#### ART. 1.

Sono soggetti al rilascio di una speciale licenza da parte dei rispettivi Municipi gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto sia in appositi negozi o locali o su banchi fissi di mercati coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo, escluso il commercio in forma ambulante o girovaga per il quale già vigono norme particolari.

#### ART. 2.

La licenza di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciata agli enti ed alle persone le quali ne facciano domanda ai rispettivi municipi, su carta bollata da L. 2, qualora i richiedenti:

a) abbiano i requisiti di cui al n. 1 dell'articolo 3;  
b) dimostrino di aver depositata una cauzione alla Cassa di Risparmio della Libia secondo le norme che saranno dettate con successivo nostro decreto nella misura appresso indicata.

Il rilascio della licenza è subordinato alla prestazione di una cauzione di L. 200 per gli enti privati e le persone che intendono iniziare il commercio di cui è cenno e di una cauzione da L. 200 fino a L. 5.000 per gli enti privati o le persone che già esercitano tale commercio. Nel secondo caso l'ammontare della cauzione è così stabilito in rapporto ai redditi di ricchezza mobile di cui essi sono in possesso per l'esercizio del commercio da sottoporre a licenza:

— in lire 200 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiore a lire cinquemila;

— in lire dodici per ogni cento lire o frazione di 100 lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre lire 5.000 fino a L. 10.000;

— in lire 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre lire 20.000.

I titolari delle licenze saranno tenuti ad integrare la cauzione in caso di aumento della imposta di ricchezza mobile nei ruoli di riscossione, nelle stesse proporzioni di cui al comma precedente.  
La cauzione potrà essere versata in contanti ed in tal caso verrà corrisposto l'interesse che sarà stabilito col provvedimento di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, od in cartelle del presido del Littorio, calcolate al valore nominale e sulle quali il depositante avrà il diritto di riscuotere gli interessi ad esse pertinenti detratti i diritti di custodia da stabilirsi con il citato provvedimento.

#### ART. 3.

Presso ciascun municipio sarà costituita una commissione composta:

a) del podestà del municipio o di un suo rappresentante;  
b) di due rappresentanti dei commercianti nominati dalle rispettive associazioni sindacali;  
c) di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori manuali od intellettuali.

La Commissione determinerà se, per l'applicazione dell'art. 1, negli esercizi di produzione o meno su quello della produzione o meno della proprio parere sulla concessione o meno della licenza in tutti i casi. Per il parere che la Commissione è chiamata a dare circa la prevalenza del carattere produttivo o di quello commerciale essa dovrà aggregarsi persona designata dall'Unione provinciale fascista degli industriali o degli artigiani competente per territorio.

La Commissione, prima di rilasciare la licenza di esercizio, controllerà la sufficienza della cauzione prestata, in relazione a quanto è disposto nell'art. 2 del presente decreto e ne ordinerà la eventuale integrazione.

La licenza può essere negata qualora la commissione:

1) non riscontri nel richiedente i requisiti richiesti dal vigente Ordinamento di Polizia per la Libia;  
2) ritenga che il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del municipio, tenuto conto dello sviluppo edilizio, del-

la densità della popolazione, della ubicazione dei mercati nonau.

La concessione o il diniego della licenza saranno notificati al richiedente a mezzo di messo comunale.

Contro il diniego della licenza l'interessato potrà ricorrere al Consiglio Amministrativo provinciale competente nel termine di quindici giorni dalla data di notificazione.

La decisione del Consiglio Amministrativo è definitiva e contro di essa non è ammesso ulteriore gravame.

#### ART. 4.

La licenza di esercizio può essere tolta e la cauzione sarà incamerata nei casi in cui:

a) il commerciante maliziosamente sottragga al mercato i generi alimentari o li distrugga;  
b) il commerciante venda i generi alimentari a un prezzo superiore a quello indicato sui cartellini;

c) il commerciante che per due volte consecutive, qualunque sia il periodo di tempo della infrazione sia stato punito per i reati di cui agli art. 353, 354, 472, 473, 474, 501, 514, 515, 517, 623.

L'incameramento sarà disposto con decreto del prefetto, su proposta del podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

L'importo della cauzione incamerata sarà devoluta per due terzi al Governo della Libia e per due terzi al Municipio ove è stato disposto l'incameramento. Il Municipio sulla parte della cauzione incamerata ad esso devoluta, potrà stabilire dei premi per gli agenti scopritori.

Contro i provvedimenti per il ritiro della licenza, non è ammesso il ricorso ed è anche definitivo l'incameramento della cauzione disposta nelle forme e nei modi sopra indicati.

#### ART. 5.

La restituzione della cauzione non può effettuarsi che in base ad ordinanza del podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e con il visto di esecutorietà del prefetto della provincia.

Sarà però sufficiente il nulla osta dell'autorità municipale dato con lettera d'ufficio alla direzione della Cassa di Risparmio, e delle sue filiali, senza l'intervento della Commissione e del prefetto, perché possa effettuarsi la restituzione della cauzione costituita da enti privati o da persone non soggette al rilascio della licenza di esercizio.

#### ART. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Libia.

Tripoli, 2 aprile 1938-XVI.

Il Reggente del Governo  
BRUNI

# Disciplina del commercio ambulante

(O. G. 3382 del 15 febbraio 1938-XVI)

## IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visti gli articoli 122, ultimo capoverso e 223 dell'ordinamento di Polizia della Libia;  
Ritenuta la necessità per le particolari esigenze di mercato e di commercio in genere di disciplinare la professione di venditore ambulante;

### ORDINA:

#### ART. 1.

E' considerato venditore ambulante agli effetti della presente ordinanza, colui il quale venda a domicilio del compratore ovvero su aree pubbliche, purché la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercato al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

### Concessione della licenza.

#### ART. 2.

Fermo restando l'obbligo della iscrizione dell'interessato nell'apposito registro dell'Autorità di P. S. di cui al suddetto art. 122 dell'Ordinamento di Polizia della Libia, l'esercizio del commercio ambulante, indicato nell'art. 1, è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata su domanda dell'interessato, dal Podestà su conforme parere di una Commissione municipale presieduta dal Podestà stesso o da un suo delegato



visto di rinnovo da parte del Podestà che è pronunciato su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2.

#### Elenco delle licenze.

##### ART. 4.

I Podestà comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa o — per le provincie che non hanno sedi di Consiglio — alla sua rappresentanza provinciale, l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida. Analogamente sarà pure trasmesso alla competente Autorità di P. S.

Il Consiglio dell'Economia — o la sua rappresentanza provinciale — è tenuto a sua volta a comunicare all'altro Consiglio — o rappresentanza provinciale — l'elenco nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante la sua attività nel loro territorio.

I Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali, da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi, da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche delle provincie alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione del commercio e del consumo.

#### Parere della Commissione municipale.

##### ART. 5.

I provvedimenti municipali riguardanti la istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2.

Le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del Prefetto della provincia su proposta della Commissione di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa o della sua rappresentanza provinciale.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedimento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'art. 2.

#### Esercizio diretto del titolare.

##### ART. 6.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto dei famigliari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccia a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti o collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

#### Posteggio.

##### ART. 7.

I Municipi non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza o comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio municipale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso né temporaneo né permanente.

#### Cauzione.

##### ART. 8.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di L. 4999 da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per redditi di ricchezza mobile da L. 5.000 ed oltre si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al decreto governatoriale 15 dicembre 1927, n. 817.

È ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal Municipio o che a giudizio della Commissione municipale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

#### Agricoltori e artigiani.

##### ART. 9.

Gli agricoltori e gli artigiani che vendono al minuto direttamente i loro prodotti al domicilio del compratore o sui mercati sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'art. 2; essi sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'art. 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni Municipali, quando risulti la loro qualità di produttori diretti.

#### Afflussi di vendita da Municipi della provincia.

##### ART. 10.

Compatibilmente colle aree destinate alle fiere mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il Municipio non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la provincia a cui il Municipio appartiene.

#### Autorizzazione a vendere in altre provincie.

##### ART. 11.

Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza medesima, da parte del Presidente dell'Economia Corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non superiore a sei mesi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'Economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

#### Fiere.

##### ART. 12.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di quindici giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere locali, per i venditori ambulanti della provincia o delle provincie limitrofe.

#### Iscrizione al Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa.

##### ART. 13.

I venditori ambulanti sono tenuti a iscriversi al solo Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa della circoscrizione di abituale residenza.

#### Ritiro e revoca della licenza.

##### ART. 14.

Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo e la revoca sono disposti dal Podestà che ha rilasciato la licenza, sentita la Commissione Municipale di cui all'articolo 2.

#### Ricorso al Prefetto.

##### ART. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al Prefetto, quale Presidente del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

#### Disposizioni transitorie.

##### ART. 16.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza siano già abilitati all'esercizio del commercio di venditore ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino all'apposizione sulla licenza del visto di cui all'art. 3.

#### Modalità per la cauzione.

##### ART. 17.

Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con successivo nostro decreto.

#### Entrata in vigore.

##### ART. 18.

La presente ordinanza entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Colonia.

Tripoli, 15 febbraio 1938-XVI

D. Il Governatore Generale  
BRUNI

# Giurisprudenza del lavoro in Libia

29

## Contratto d'impiego

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello per la Libia sedente in Tripoli, composta dagli Ill. sigg.: comm. Fernando Valenzi - Presidente; cav. uff. Carlo Casoli - Consigliere; cav. uff. Carlo Materazzo - Consigliere est.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa commerciale iscritta a ruolo sotto il n. 71 del 1937 e vertenze:

Tra Ranaldi Domenico residente in Bengasi ivi elettivamente domiciliato presso l'avvocato E. Epifani ed in Tripoli presso l'avv. M. Landolfi che lo rappresenta e difende in unione all'Epifani, per delega in calce 3 giugno 1937 (appellante);

E Terranova Salvatore - Rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. E. Guttieres in virtù di delega in calce 1 maggio 1937 (appellato). All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti conclusero come appresso:

I. - I procuratori dell'appellante (con comparsa 7 luglio 1937):

« Per tutte le considerazioni innanzi cennate, da ritenersi per altrettanti capi di conclusione nello interesse del concludente Domenico Ranaldi si chiede che l'Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che fin da ora si impugnano e si respingono, voglia revocare la sentenza gravata e nelle veci del primo giudice emettere i seguenti provvedimenti:

1) Dichiarare inesistente giuridicamente il preteso rapporto di impiego a tempo indeterminato che vuoi intercorso tra il Terranova ed il concludente, e qualsiasi altro vincolo giuridico obbligatorio, e quindi rigettare la domanda giudiziale del Terranova proposta.

2) Subordinatamente e salvo ricorso per cassazione, nel caso che la Corte venga in contrario avviso, dichiarare inapplicabili le norme della legge sullo impiego privato di cui al R. D. L. 13 novembre 1924 ed inesistente e quanto meno non provata la consuetudine che il Tribunale erroneamente ritiene essersi in Libia formata.

3) Gradatamente qualora si ritenga applicabile le cennate norme, ridurre la indennità di anzianità a mezza mensilità e precisamente a L. 850.

4) Più gradatamente ancora e nel caso che la Corte ritenga che la controversia vada risolta a norma del diritto comune, rigettare la domanda per la mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'azione di risarcimento di danni.

5) Condannare in ogni caso il Terranova alle spese del primo giudizio e del presente in uno al compenso di difesa.

Con salvezza di ogni altro diritto.

#### II. - L'avv. Guttieres per il Terranova.

« Piaccia alla Corte Ecc.ma; reietta ogni contraria istanza ed eccezione giudicare: Respingerli l'appello proposto da Ranaldi Domenico avverso alla sentenza del 2 marzo 1937 del Tribunale di Bengasi; ed in accoglimento dell'appello incidentale al pagamento oltre alla somma già aggiudicata in L. 5500, anche gli interessi legali dal 10 agosto 1931 in poi.

Col carico all'appellante principale delle maggiori spese di II grado e degli onorari.

In via subordinata; condannarsi Ranaldi Domenico a pagare alla parte appellante quella stessa somma (non inferiore a L. 5500) che la Corte Ecc.ma uniformandosi ai principi equo di liquidare a titolo di danni sofferti.

In via subordinatissima; ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

a) vero che il dott. Terranova percepiva da Ranaldi uno stipendio di L. 1.700 mensili;

b) vero che il dott. Terranova in seguito alla risoluzione in tronco dell'impiego quale direttore della Farmacia Ranaldi avvenuta il 9 agosto 1931, è rimasto disoccupato in modo assoluto fino al giorno 1° luglio 1932.

Spese ed onorari di secondo grado rifiuti.

#### Ritenuto in fatto

Con citazione 10 giugno 1934 il dott. Terranova Salvatore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bengasi Ranaldi Domenico, proprietario della farmacia sita in piazza Municipio, e chiedeva fosse condannato al pagamento di L. 5.500 per mancato preavviso indennità di licenziamento dall'impiego di direttore tecnico di tale farmacia, e cioè al pagamento di due mensilità di L. 1.700 ciascuna, come indennità per mancato preavviso di licenziamento; e di una mensilità di L. 1.700, come indennità di licenziamento per servizio prestato, cioè per l'anno di anzianità; oltre L. 400 per le spese di viaggio di ritorno Bengasi-Siracusa; con gli interessi legali, le spese e sentenza esecutiva.

Assunse in citazione, e spiegava ulteriormente in corso di causa, che il 29 maggio 1930 aveva iniziato l'effettivo servizio in tale farmacia, giusta lettera e accordi versati, come direttore tecnico con lo stipendio di L. 1.500, elevato dopo pochi mesi a L. 1.700, e per un solo anno, con facoltà di rinnovamento; che a Siracusa, dovevano avvenuti gli ultimi accordi e s'era issata l'epoca dell'inizio del contratto a termine, s'era pur convenuto che il Ranaldi avrebbe pagato tutte le spese di viaggio di andata e ritorno; che allo scadere del primo anno di servizio, con raccomandata 14 aprile 1931, il Ranaldi gli aveva inviata formale disdetta per la fine di maggio; ma che, quand'egli in ottemperanza al contratto e alla disdetta, stava per partire, il Ranaldi l'aveva invitato a continuare le funzioni di direttore tecnico senza preavviso di termine; indi il 9 agosto stesso anno l'aveva licenziato senza preavviso, inaspettatamente, per la venuta di un altro direttore, il dott. Santostefano, violando così l'articolo 10 R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Sull'accordo delle parti venivano esperite diverse prove per testimoni, la seconda delle quali diretta a dimostrare che il Ranaldi aveva trattenuto in servizio il Terranova soltanto per aderire alla sua preghiera ed in attesa che costui fosse assunto ad altro impiego.

All'esito delle suddette prove il Tribunale con sentenza del 3 marzo 1937 accoglieva integralmente la domanda dell'istante.

E con atto 24 aprile 1937 il Ranaldi interponne gravame avverso la suddetta pronuncia deducendo a) l'erronea applicazione delle norme contenute nel R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 non estese in colonia al tempo del contratto, e la mancanza di analoghe consuetudini, b) l'inesistenza di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato, in via subordinata, c) l'errata liquidazione da contenersi in L. 850 pari a mezza mensilità e d) la mancanza, a norma del diritto comune, dei requisiti per l'esercizio dell'azione di risarcimento. La parte appellata con rituale appello incidente chiedeva in forma della sentenza la decorrenza degli interessi dalla cessazione del rapporto e non dalla domanda e nel merito il rigetto del gravame con la rifusione delle spese.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Con l'applicazione in Colonia delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato (oggi estese in Libia in virtù del R. D. 4 giugno 1936 n. 1397) questo Collegio ha esaurientemente trattato la questione nella sentenza 8 maggio 1936 (Società Teatrale di Bengasi c. Rinzillo) riconoscendo sulla scorta di molte decisioni giudiziarie che nella Libia il regolamento dei rapporti di lavoro, e particolarmente di quelli d'impiego privato, secondo le norme contenute nella patria legislazione, si è ripeté in modo uniforme e costante con caratteri di generalità e di obbligatorietà così da dare vita ad una vera e propria consuetudine commerciale creata in piena rispondenza con le consuetudini ambientali, sociali e politiche della Colonia.

Non è il caso di ripetere le stesse argomentazioni di quella pronuncia, alla quale le parti devono riportarsi specialmente per quanto si riferisce alla rassegna della giurisprudenza di questa Corte, che comincia con la sentenza 7 dicembre 1921 continuando negli anni 1923, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931 (epoca della rottura del rapporto di contestazione), ma vale a richiamare un punto della decisione intorno alla genesi della consuetudine, che ebbe a formarsi

per il sorgere di numerose iniziative, ad attuare le quali furono chiamati industriali e lavoratori nazionali, di cui i primi riprodussero in Colonia la tipica organizzazione metropolitana e gli altri portarono con la loro esperienza professionale la coscienza di tutte le provvidenze dettate dalla legislazione fascista a difesa del lavoro. Tali usi, invero, apparvero subito alle categorie interessate come un inderogabile dovere sociale tanto che da tempo esse si richiamano pacificamente al testo legislativo vigente in Madrepatria.

Si può affermare quindi che la disciplina dei contratti di lavoro è stata sempre profondamente sentita dalle masse dei lavoratori e dal ceto industriale e commerciale al punto tale che la definizione di tutte le controversie trova nella legge patria una base di piena soddisfazione perchè risponde ad una realtà giuridica sorta spontaneamente dalla uniforme e costante applicazione dei principi contenuti in detta legge.

Il Tribunale ha retamente giudicato sia in ordine all'applicabilità della legge sull'impiego privato sia sulla concreta esistenza di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato, seguito a quello esauritosi il 29 maggio 1931 per scadenza del termine.

Su questo punto la parte appellante insiste nell'affermare che la prosecuzione del rapporto fu da lei consentita per un atto di mera cortesia, come tale improduttivo di effetti giuridici, avendo il Terranova chiesto di restare a capo dell'azienda in attesa di venire assunto ad altro impiego.

In tema di prestazione di cortesia la prova deve essere necessariamente rigorosa ed ugualmente rigorosa dev'essere la prova l'erroneità degli obblighi imposti al datore di lavoro della legge o dalla consuetudine.

Un testimone (il Valenti) afferma tale circostanza abbastanza generica ed imprecisa, ma contro questa asserzione v'è il successivo comportamento di entrambe le parti, riferito da altro testimone (il Santostefano) ed inconciliabile col preteso atto di cortesia.

Il Terranova rifiutava le consegne al suo successore che è proprio il Santostefano, adducendo di non avere avuto tempestiva disdetta, e soltanto mercè l'intervento dell'autorità di Polizia quest'ultimo poté immettersi nell'esercizio della farmacia: è inutile dire che, non avendo il Santostefano nulla detto dell'eccepito atto di cortesia non dovette sentirne parlare da nessuna delle parti.

Manca quindi su questo punto una prova veramente sicura ma, pure ammesso che il Ranaldi avesse consentito al Terranova di continuare nel rapporto di impiego sino al verificarsi di un determinato avvenimento, si può ammettere che nel silenzio di entrambe le parti vi fosse stata rinuncia all'adempimento di quelle fondamentali obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego?

È lecito invece supporre, sempre in via di ipotesi, che al vantaggio del Terranova dovesse corrispondere il vantaggio del Ranaldi. Il Ranaldi infatti, non essendo abilitato all'esercizio della farmacia, avrebbe corso il rischio di chiudere il suo negozio con tutte le conseguenze di carattere amministrativo derivabile da tale inosservanza, dato che sia da escludersi che egli, avendo ingaggiato altro farmacista, gli avesse impedito di assumere servizio soltanto per rendere un favore al Terranova e nonostante la certezza di subire gli effetti di una palese inadempimento nei confronti del nuovo assunto.

È convinzione perciò della Corte che in qualunque caso non vi sia stata da parte del Terranova alcuna rinuncia alle indennità che potevano competergli in conformità delle norme consuetudinarie sull'impiego privato.

Fin qui la sentenza impugnata non è suscettibile di censura, il che non può dirsi quanto concerne l'ammontare della liquidazione, in cui è stata illegalmente compresa l'indennità di licenziamento.

Si noti infatti che il contratto a tempo indeterminato durato sino all'8 agosto 1931 fu preceduto da un contratto a termine cessato il 29 maggio 1931; quindi agli effetti del computo dell'anzianità di servizio? E cioè ammesso il cumulo di due periodi? La questione non è nuova ed il Supremo Collegio ha avuto occasione di pronunciarsi in termini per la nega-



tiva. L'indennità di licenziamento presuppone necessariamente il contratto d'impiego a tempo indeterminato perché soltanto in questo caso il titolare dell'azienda assume sin dall'inizio l'obbligazione di corrispondere nel momento in cui cesserà il rapporto le indennità imposte dalla legge; nel contratto a termine invece egli sa di non dovere pagare alcuno indennizzo. A questo motivo economico-giuridico fa poi riscontro un motivo strettamente giuridico suggerito dalla impossibilità di far rivivere un rapporto estinto, dal quale nessuna obbligazione è derivata ad alcuna delle parti; l'impiegato non può invocare altra anzianità che quella risalente alla scadenza del contratto a termine, e perché alla scadenza stessa, ove avesse cessato dall'impiego, non avrebbe avuto diritto ad alcuna indennità, e perché soltanto da tale scadenza prese inizio il nuovo rapporto a tempo indeterminato risolto poi col licenziamento (Cass. 27 luglio 1933 Bussiglieri-Casani: Mag. Lavoro 1934,37).

Di fronte a questa argomentazione, piana e semplice, aderente alla realtà materiale oltre che giuridica della pubblicità del rapporto, l'uomo regolato dal patto e l'altro dalla legge o dalla consuetudine, aventi entrambi un diverso trattamento legislativo, la dottrina (e non tutta) oppure il concetto della conversione del negozio giuridico (che esigerebbe comunque una speciale indagine della volontà dei contraenti)

o quello dell'unità fondamentale del rapporto di impiego, una pura astrazione teorica quando da esse non si vogliono far discendere conseguenze arbitrarie a carico di una delle parti.

L'indennità di licenziamento spetta dunque per un tempo corrispondente alla durata del contratto successivo, iniziato il 30 maggio e cessato 18 agosto 1931 e, poiché tale periodo è inferiore ad un anno, nulla compete per questo titolo al Terranova dovendosi tener conto dagli anni di servizio prestati (art. 10 R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825) e non delle frazioni di anno (Cass. 4 marzo 1936 Fanizza Soc. gestioni tributarie: Giur. It. 1 marzo 1937). La liquidazione va perciò ridotta a complessive lire 3800 e cioè lire 3400 per due mesi di preavviso a sensi dello stesso art. 10 lett. A, n. 1 e lire 400 per spese di rimpatrio.

L'appello incidente va respinto perché in prime cure gli interessi furono chiesti dalla domanda e non dalla cessazione del servizio; la maggiore richiesta di interessi in questa sede costituisce per tanto una nuova domanda inammissibile in grado di appello, principia questo conforme alla giurisprudenza del Supremo Collegio che ha ripetutamente sancito la improponibilità di una tale istanza ove non sia limitata agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (Cass. sez. II, 17 maggio 1933 Murolo e Banca del Mezzogiorno; Cass. sez. II, 7 agosto 1935 De Allegri e Zangelini

Cass. sez. I, 13 maggio 1936 Angelini Rota e Capo).

Le spese di questo giudizio possono competersi per un terzo mentre gli altri due terzi vanno posti a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte d'Appello per la Libia, pronunciando definitivamente sul gravame proposto con atto 24 aprile 1937 da Ranaldi Domenico avverso la sentenza 3 marzo 1937 del Tribunale di Bengasi ed in parziale riforma, così provvede:

1) Dichiarò non dovute al dott. Terranova Salvatore l'indennità di licenziamento e riduce pertanto la liquidazione di cui alla sentenza impugnata a complessive lire tremilaottocento oltre gli interessi dalla domanda.

2) Condanna l'appellante Ranaldi Domenico ai due terzi delle spese ed onorario dell'attuale giudizio, da liquidarsi dall'estensore della presente, dichiarando compensato tra le parti l'altro terzo.

Così deciso in Tripoli ed in Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello come sopra composta l'11 gennaio 1938-XVI su relazione del Consigliere cav. uff. Carlo Materazzo.

F.lli: Valenzi Fernando, C. Casoli, C. Materazzo est. Il Cancelliere Capo G. Bianconi.

Letta e pubblicata nei modi di Legge all'udienza del 12 gennaio 1938-XVI.

Mentre il sindacalismo socialista, per la strada della lotta di classe, sfocia sul terreno politico, avente a programma finale la soppressione della proprietà privata e dell'iniziativa individuale, il sindacalismo fascista, attraverso la collaborazione di classe, sbocca nella corporazione, che tale collaborazione deve rendere sistematica ed armonica, salvaguardando la proprietà, ma elevandola a funzione sociale, rispettando l'iniziativa individuale, ma nell'ambito della vita e dell'economia della Nazione.

MUSSOLINI

## GRUPPO COSTRUTTORI AERONAUTICI DELL'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI MECCANICI ED AFFINI

(A. N. I. M. A.)

MILANO

FORO BONAPARTE, 16 - TELEFONO: 12-841 - TELEGR. «ANIMA-MILANO»

(Organo tecnico-economico della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici)

PRESIDENTE: On. Gr. Uff. Dott. Ing. P. Gianferrari

VICE-PRESIDENTE: Gr. Uff. L. Capè - Gr. Uff. Dott. Ing. U. Savoia

MEMBRI: Dott. Ing. A. Bruchè; Gr. Uff. Dott. Ing. G. Caproni; Dott. Ing. Galasso; Marchese Dott. Ing. E. Ferrero de Gubernatis; Comm. Dott. Ing. F. Mazzini; Cav. Uff. Dott. A. Monti; Cav. Uff. Dott. Ing. L. Nardi; Senatore Gr. Uff. R. Piaggio.

SEGRETARIO: Ing. Pietro Sacchi.

### DITTE ADERENTI

**Costruttrici di Motori:** FABBRICA AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI, Milano; PIAGGIO & C., Genova; S. A. ALFA ROMEO, Milano; FIAT, Torino; COMPAGNIA NAZIONALE AERONAUTICA, Roma; «REGGIANE» OFFICINE MECCANICHE ITALIANE, Reggio Emilia.

**Costruttrici di Aeromobili:** AEROPLANI CAPRONI, Milano; AERONAUTICA D'ITALIA, Torino; S. ITALIANA AEROPLANI IDROVOLANTI - SAVOIA MARCHETTI, Sesto Calende; SOCIETÀ ITALIANA ERNESTO BRED A (Milano); CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO, Monfalcone-Trieste; INDUSTRIE MECCANICHE ED AERONAUTICHE MERIDIONALI, NAPOLI; PIAGGIO & C. Genova; COSTRUZIONI MECCANICHE AERONAUTICHE S. A., Marina di Pisa; AERONAUTICA MACCHI, Varese; AVIO INDUSTRIE STABIENSI, Castellammare di Stabia; CANTIERI AERONAUTICI BERGAMASCHI, Ponte S. Pietro; CAPRONI VIZZOLA, Vizzola; «REGGIANE» OFFICINE MECCANICHE ITALIANE, Reggio Emilia; COSTRUZIONI AERONAUTICHE G. AGUSTA, Gallarate; AERONAUTICA UMBRA S. A., Foligno; SOC. AERONAUTICA ITALIANA, Passignano; COMPAGNIA NAZIONALE AERONAUTICA, Roma; S.A.I.M.A.N., Roma; BACINI & SCALI NAPOLETANI, Napoli; «SAN GIORGIO» S. A. INDUSTRIALE, Genova - Sestri; PIERO MAGNI, Milano; OFFICINE MONCENISIO, Torino; AERONAUTICA LOMBARDA, Milano; OFFICINE DI SAVIGLIANO S. A. Torino; S. A. AERONAUTICA, Predappio; AEROPLANI CAPRONI S. A., Trento.



# I TABACCHI DELLA LIBIA

SONO I PIÙ PREGIATI  
E I PIÙ RICERCATI

SIGARETTE:

*Garian*  
*Mehari*  
*Cirene*  
*Macedonia*

SIGARI:

*Toscani*

MONOPOLI  
DELLA LIBIA



CASA FONDATA NEL 1870

SOCIETÀ ANONIMA  
**E ISOLABELLA & FIGLIO**  
CAPITALE L. 4.000.000 INT. VERSATO  
MILANO

*Milano*

LE GRANDI SPECIALITÀ DELLA DITTA

## *Isolabella*

MANDARINETTO

CHERRY BRANDY

AMARO 1918

LIQUORI FINISSIMI

SCIROPPI

## IL MITO DI FERRARA

NEGLI AFFRESCHI DEL PALAZZO COMUNALE

di **ACHILLE FUNI**

INTRODUZIONE DI NELLO QUILICI

È un'edizione artistica di lusso di 88 pagine, legata in tela, con 32 tavole di cui 4 policromie, a perfetta, brillante esecuzione tipografica.

Ogni persona colta deve acquistarla.

La monografia fa parte della collana di volumi dedicata alle migliori opere di artisti d'oggi attuate nel clima di Mussolini.

Un volume in 22 x 28 che illustra gli affreschi dipinti da Achille Funi nella Sala della Consulta del Palazzo Comunale di Ferrara negli anni 1934, 35, 36 e 37:

Novi pagine di testo introduttivo di Nello Quilici, quattro tavole a colori in quattricromia e trenta tavole in nero nel formato 18 x 24.

PREZZO DELL'OPERA L. 35

Ai sottoscrittori che invieranno entro il 30 giugno p. v. la scheda di prenotazione L. 30

Questa monografia è la seconda di una Collana dedicata alle opere monumentali di artisti contemporanei attuate nel clima del Fascismo. Di essa abbiamo già pubblicato nello scorso anno il volume « LA GIUSTIZIA CORPORATIVA » di Arturo Martini che illustra in 32 tavole il grande altorilievo del nuovo Palazzo di Giustizia di Milano eseguito nell'anno 1937.

MILANO GALLERIA DEL MILIONE VIA BRERA 21  
TELEFONO: 82.542



# QUANTO COSTA UN VIAGGIO A TRIPOLI

COMUNICAZIONI FERROVIARIE

## FERROVIE DELLO STATO

Alcuni prezzi di corsa semplice con la riduz. del 50% dalle principali città italiane ai porti o idroscali d'imbarco per la Libia

a da da/a	GENOVA			NAPOLI			PALERMO (via terra)			ROMA			SIRACUSA		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
BOLOGNA	72.00	49.00	29.00	131.00	88.00	52.00	202.00	137.00	80.00	96.00	65.00	38.50	198.—	134.—	78.50
FIRENZE	62.50	42.50	25.50	115.00	78.00	46.00	194.00	131.00	77.00	76.50	52.00	31.00	189.—	128.—	75.—
GENOVA	—	—	—	142.00	96.00	56.50	210.00	142.00	83.00	111.00	75.00	44.50	205.—	139.—	81.50
MILANO	41.00	28.00	16.70	159.00	107.00	63.00	222.00	150.00	88.00	131.00	88.50	52.50	218.—	148.—	86.50
ROMA	111.00	75.00	44.50	55.50	38.00	22.50	165.00	112.00	65.50	—	—	—	155.—	105.—	62.—
TORINO	44.00	30.00	18.00	162.00	109.00	64.50	225.00	152.00	89.00	136.00	92.00	54.00	221.—	149.—	87.50
TRIESTE	115.00	77.50	46.00	168.00	114.00	67.00	229.00	155.00	90.50	142.00	96.00	56.50	226.—	153.—	90.00
VENEZIA	94.00	63.50	38.00	152.00	103.00	60.50	217.00	147.00	86.00	123.00	83.00	49.00	213.—	144.00	84.50

I prezzi si riferiscono alle singole corse di andata o di ritorno. Pertanto occorre raddoppiare le quote se il viaggio di andata e ritorno è compiuto sulla stessa linea oppure sommare le due quote relative, se i due viaggi sono di percorso differente. Esempi:  
 Viaggio in I. classe Bologna Napoli e ritorno: L. 131 x 2 = L. 262 Viaggio in II. classe Milano-Siracusa (andata) e Genova-Milano (ritorno): L. 148 più L. 28 = L. 176.

## COMUNICAZIONI MARITTIME

### SOCIETÀ "TIRRENIA"

Alcuni prezzi di andata e ritorno per Tripoli ridotti del 50%.

DA NAPOLI	I classe			II classe			III classe		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
e ritorno a Napoli via Palermo	663.40	463.20	199.60						
e ritorno a Napoli via Siracusa	600.20	412.80	155.40						
via Siracusa e rit. a Napoli via Palermo	654.80	452.50	180.80						
via Palermo e rit. a Napoli via Siracusa	608.80	423.50	174.20						
via Siracusa e ritorno a Genova	796.30	546.45	197.50						
via Siracusa e ritorno a Livorno	753.50	517.90	185.15						
via Siracusa e ritorno a Civitavecchia	688.65	472.50	172.30						
via Siracusa e ritorno a Siracusa	492.95	338.90	130.10						
via Siracusa e ritorno a Palermo	548.75	380.55	154.50						
via Palermo e ritorno a Genova	804.90	557.15	216.30						
via Palermo e ritorno a Livorno	762.10	528.60	203.95						
via Palermo e ritorno a Civitavecchia	697.25	483.20	191.10						
via Palermo e ritorno a Siracusa	501.55	349.60	148.90						
via Palermo e ritorno a Palermo	557.35	391.25	173.30						

  

DA PALERMO	I classe			II classe			III classe		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
e ritorno a Palermo.	456.30	320.30	145.60						
» » Napoli via Palermo	562.35	392.25	171.90						
» » Napoli via Siracusa	507.75	352.55	146.50						
» » Genova	703.85	486.20	188.60						
» » Livorno	661.05	457.65	176.25						
» » Civitavecchia	596.20	412.25	163.40						
» » Siracusa	400.50	278.65	121.20						

  

DA CAGLIARI	I classe			II classe			III classe		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
e ritorno a Cagliari.	623.65	428.75	154.60						
» » Siracusa	517.75	357.50	134.05						
» » Palermo.	573.55	399.15	158.45						
» » Napoli via Palermo	679.60	471.10	184.75						
» » Napoli via Siracusa	625.—	431.40	159.35						

  

DA SIRACUSA	I classe			II classe			III classe		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
e ritorno a Siracusa (diretto)	334.90	231.70	95.35						
» » Siracusa via Malta	362.30	250.50	101.50						
» » Palermo.	418.50	292.15	125.90						
» » Napoli via Palermo	524.55	364.10	152.20						
» » Napoli via Siracusa	469.95	324.40	126.80						
» » Genova.	666.05	458.05	168.90						
» » Livorno.	623.25	429.50	156.55						
» » Civitavecchia.	558.40	384.10	143.70						

  

DA GENOVA	I classe			II classe			III classe		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
e ritorno a Genova.	1041.25	714.80	251.20						
» » Siracusa	737.80	507.20	183.75						
» » Palermo	793.65	548.90	208.25						
» » Napoli via Palermo	899.75	620.85	234.65						
» » Napoli via Siracusa	845.15	581.20	209.10						

# Un viaggio aereo in Libia

costituirà il vostro più lieto ricordo

Alcuni prezzi di andata e ritorno per Tripoli con la riduzione del 30%.

SIRACUSA - TRIPOLI e ritorno.	Lit. 532
» BENGASI »	» 1184
NAPOLI - TRIPOLI »	» 924
» BENGASI »	» 1576
ROMA - TRIPOLI »	» 1092
» BENGASI »	» 1744
MILANO - TRIPOLI »	» 1442
» BENGASI »	» 2094
TORINO - TRIPOLI »	» 1477
» BENGASI »	» 2129
VENEZIA - TRIPOLI »	» 1512
» BENGASI »	» 2164
GENOVA - TRIPOLI »	» 1428
» BENGASI »	» 2080



## Comunicazioni aeree fra l'Italia e la Libia



lunedì mercoledì venerdì	martedì giovedì sabato	GIORNALIERA	lunedì mercoledì venerdì	martedì giovedì sabato
6.45 v	8.30 v	p. v. ROMA (Lido Idr.)	a. 15.45	14.10 a
				17.30 a
		a. NAPOLI	p. 14.25	
		p. NAPOLI	a. 14.05	
10.00 v		a. SIRACUSA	p. 11.25	14.15 a
10.30 v		p. SIRACUSA	a. 10.35	13.30 a
		a. MALTA	p. 9.35	
		p. MALTA	a. 9.05	
	11.45 v	a. TUNISI	p. 10.55	
	12.30 v	p. TUNISI	a. 10.10	
13.15 v	15.40 v	a. TRIPOLI	p. 7.00	7.00 a
14.30 v		p. TRIPOLI	a. —	9.30 a
18.00 v		a. v. BENGASI	p. —	6.00 a

## ESCURSIONI NELLA LIBIA

ORGANIZZATE DAGLI UFFICI VIAGGI ETAL DI TRIPOLI E BENGASI

TRIPOLI - Piazza Castello - Agenzia Viaggi  
 BENGASI - Piazza del Re  
 ROMA - Via Veneto 199 (24) - Tel. 485-372